

16/10/2018

SNALS - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola



IL CCNL 2016-2018 E I PERMESSI DEL PERSONALE ATA

Prospetto riepilogativo sui permessi del personale ATA relativamente al CCNL 2016-2018

Normativa di riferimento

- [CCNL 19 aprile 2018](#)

I permessi per motivi personali e familiari (i 3 giorni previsti dal CCNL 29.11.2007)

- Il personale ATA a tempo indeterminato ha diritto a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico per motivi personali o familiari.
- Se usufruiti cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
- In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

I tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104

- I tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/92 possono essere utilizzati anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
- Va predisposta, di norma, una programmazione mensile dei giorni di permesso, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
- In caso di necessità e urgenza, va presentata una comunicazione 24 ore prima e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Il preavviso per gli altri permessi

- La richiesta dei permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, i permessi di cui all'art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (grave infermità del coniuge o la parte dell'unione civile, di un parente entro il secondo grado o del convivente) va comunicata all'ufficio di appartenenza con un preavviso di tre giorni.
- In caso di comprovata urgenza, la domanda di permesso va presentata 24 ore prima e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

I permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

- Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, fruibili su base sia giornaliera che oraria, per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
- I permessi sono assimilati alle assenze per malattia sia ai fini del periodo di comporta sia riguardo al trattamento economico.

- Ai fini del computo, sei ore di permesso corrispondono ad una giornata lavorativa.
- I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata; in tal caso si computano le ore previste nella giornata di assenza.
- La decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni opera solamente nel caso di permesso fruito su base giornaliera e non per i permessi orari inferiori all'intera giornata lavorativa.
- In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.
- La domanda va presentata almeno tre giorni prima.
- In caso di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata 24 ore prima e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Assenza per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici imputabile a malattia

- Qualora le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o terapie determinino incapacità lavorativa, la relativa assenza è imputata alla malattia.

Altre possibilità in alternativa ai permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

- In alternativa ai permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi personali e familiari o dei riposi compensativi.

Incompatibilità dei permessi utilizzati nella medesima giornata

- I permessi orari per motivi personali o familiari e quelli per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.

I permessi per concorsi o esami

- Restano invariati i permessi per la partecipazione a concorsi od esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
- Retribuiti per il personale a tempo indeterminato, non retribuiti per quello a tempo determinato.

I permessi per lutto

- Restano invariati i permessi per perdita del coniuge o della parte dell'unione civile, di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile: tre giorni per evento, anche non continuativi.
- Retribuiti per tutti.

I permessi per matrimonio

- Restano invariati anche i permessi per matrimonio: 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente: da una settimana prima a due mesi dopo.

- Retribuiti per tutti.

[Stampa questa pagina](#)